



Sent 201/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 21/12 Reg. Gen.  
N. 826/14 Cronologico  
N. \_\_\_\_\_ Repertorio  
N. \_\_\_\_\_ Camp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:

1. SCOLA dr. Aldo - Presidente
2. CHIARINI d.ssa M. Margherita - Consigliere di Cassazione
3. GIOVAGNOLI dr. Roberto - Consigliere di Stato - Relatore
4. BERNABAI dr. Renato - Consigliere di Cassazione
5. FRASCA dr. Raffaele - Consigliere di Cassazione
6. CAPUZZI dr. Roberto - Consigliere di Stato
7. LUSONA dr. ing. Pier-Luigi - Esperto tecnico

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2012 al numero 21, vertita

**TRA**

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.to Giovanni Rinzivillo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Paoletti.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- CONSORZIO DI AMBITO OTTIMALE DI AGRIGENTO, in perso-

na del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Girolamo Rubino, per mandato a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Accardo.

- **GIRGENTI ACQUE SPA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv.to Andrea Scuderi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla via A. Stoppani n. 1

- **COMUNE DI SANTA ELISABETTA**, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv.to Antonino Gaziano ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Guido Reni n. 2, presso lo studio dell'avv. Valerio Vianello Accorretti.

**EAS - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE**, in persona del commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Luigi Matta ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Capranica n. 95, presso lo studio dell'avv. Ugo Mastelloni, giusto mandato a margine della memoria di costituzione.

#### RESISTENTI

#### E CONTRO

- **REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI**
- **VOLTANO SPA**
- **COMUNE DI AGRIGENTO**
- **COMUNE DI RAFFADALI**
- **COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE**



- COMUNE DI FAVARA
- COMUNE DI ARAGONA
- COMUNE DI COMITINI
- COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
- COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
- COMUNE DI IOPPOLO GIACAXIO
- REGIONE SICILIANA
- SICILIACQUE SPA

**NON COSTITUITI**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO** (per rinvio dalla Corte di Cassazione) –  
nota prot. 2697 del 10.11.09 del Consiglio di Stato di Agrigento; nota prot.  
45360 del 3.12.09 Agenzia Reg. Acque; ed altro


**CONCLUSIONI**

**PER IL RICORRENTE:** Rigettata ogni contraria istanza, annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione; con vittoria di spese, competenze ed onorari di due gradi di giudizio.

**PER IL CONSORZIO RESISTENTE:** Voglia codesto Ecc.mo TSAP, preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; nel merito, rigettare il ricorso ex adverso proposto con ogni statuizione consequenziale. Con vittoria di spese e salvezza di ogni diritto.

**PER LA SOCIETA' RESISTENTE:** Si chiede il rigetto preliminarmente di tutte le richieste istruttorie, in quanto in conducenti, ed in via principale, del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.



**PER IL COMUNE RESISTENTE:** Voglia codesto Ecc.mo TSAP, in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del comune di Santa Elisabetta e, per l'effetto, disporre l'estromissione dal presente giudizio; nel merito, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni statuizione consequenziale.

Von vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

**PER L'ENTE RESISTENTE:** Voglia l'Ecc.mo TSAP, dichiarare il difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### FATTO E DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso proposto dal Consorzio acquedotto Tre Sorgenti per ottenere l'annullamento della nota prot. n. 2697 del 10 novembre 2009 promanante dal Consorzio d'Ambito Agrigento 9 avente ad oggetto "consegna al soggetto gestore delle infrastrutture riguardanti la gestione del servizio idrico integrato", nonché, eventualmente, della nota prot. n. 45360 del 3 dicembre 2009 dell'Agenzia Regionale per le acque; della delibera n. 4 del 31 dicembre 2002 approvata dalla Assemblea del Consorzio d'Ambito territoriale Ottimale di Agrigento; della deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2007 del Commissario straordinario del Consorzio d'ambito n. 9 di Agrigento; della deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2008 del Consiglio di amministrazione del Consorzio d'ambito territoriale ottimale di Agrigento; dei verbali di consegna di risorse, impianti e infrastrutture da parte dell'Ente Acquedotti Siciliano (di seguito anche solo EAS) e di Voltano s.p.a e tutti gli atti dei singoli Comuni, del Consorzio Voltano e della Voltano s.p.a. relativi alla trasformazione del detto Consorzio in società di capitali.



2. Il ricorso è stato riassunto innanzi a questo Tsap dopo che le Sezioni Unite, adite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza n. 4461 del 2011, hanno dichiarato la giurisdizione di questo TSAP rispetto al ricorso originariamente proposto innanzi al T.a.r. Palermo.


3. La controversia si incentra essenzialmente sulla pretesa del Consorzio acquedotto Tre Sorgenti di mantenere ancora oggi la gestione dei servizi dei Comuni Consorziati di Campobello, di Licata, Canicattì, Grotte, Licata Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa.

Il Consorzio acquedotto Tre Sorgenti sostiene in sintesi che non sussisterebbe alcun obbligo di legge di cessazione dell'attività e consegna degli impianti al gestore unico, né alcun vincolo derivante a suo carico dagli atti adottati dal Cons. d'Ambito in esecuzione della c.d. legge Gali (36/1994).

Il Consorzio deduce, quindi, di non essere obbligato a riconsegnare le strutture da esso gestite.

4. A sostegno di tale tesi, vengono dedotti i seguenti argomenti:

- a) il Consorzio ATO non disporrebbe di risorse finanziarie sufficienti per la gestione del servizio in questione;
- b) l'affidamento della gestione del servizio integrato deve avvenire nel rispetto di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e delle opere di ingegneria destinate a convogliare le acque; la presenza all'interno della compagine sociale del Consorzio ATO di soci privati (per il 40% del capitale) impedirebbe, dunque, la cessione;
- c) la disciplina di riforma dei servizi di distribuzione delle risorse idriche vincolerebbe esclusivamente i Comuni, lasciando salvi i Consorzi, che rimarrebbero esonerati da qualunque obbligo di consegna delle strutture.



5. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Consorzio d'ambito ottimale di Agrigento, la Girgenti acque s.p.a. il Comune di Santa Elisabetta, l'EAS (Ente Acquedotti Sicialiani).

6. Oltre a difendersi nel merito, le parti resistenti hanno anche sollevato alcune eccezioni di rito, volte ad evidenziare la irricevibilità o, comunque, l'inammissibilità del ricorso.

In particolare, il Consorzio di Ambito ottimale di Agrigento ha eccepito la tardività del ricorso sulla base del rilievo che i decreti del Presidente della Regione attuativi della legge regionale n. 10/1999 (decreti adottati nell'arco temporale che va dal 2000 al 2002) già prevedevano l'obbligo per tutti i Comuni che si trovavano all'interno della provincia di Agrigento di aderire al Consorzio d'Ambito, al quale doveva essere necessariamente ceduta la gestione di tutti gli impianti e le strutture necessarie per la captazione, aduzione e distribuzione delle risorse idriche dell'intera popolazione.

6.1. Il Consorzio evidenzia ancora che già il Piano d'ambito approvato nel dicembre 2002 ed il programma delle acquisizioni approvato in data 11 febbraio 2008 prevedevano espressamente il necessario scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti e la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di riconsegna delle strutture.

Pertanto, essendo il ricorso stato proposto (innanzi al T.a.r Palermo) solo nel gennaio 2010 esso sarebbe tardivo.

6.2. La Girgenti Acqua s.p.a. ha, a sua volta, eccepito il difetto di legittimazione attiva del Consorzio, anche sotto il profilo dell'impossibilità sopravvenuta di realizzare l'oggetto sociale previsto dallo Statuto, evidenziando come, già con l'entrata in vigore della c.d. legge Galli (che ha previsto la



cessazione dell'attività dei Consorzi preesistenti nel momento in cui è stato costituito il Consorzio d'Ambito), il Consorzio non sia oggi titolare di alcuna competenza in materia di gestione dei servizi idrici, rimanendo così privo dell'interesse sostanziale da tutelare.

Ha eccepito ancora l'inammissibilità per difetto di interesse a causa della mancata tempestiva impugnazione sia degli atti presupposti (ovvero la delibera di costituzione del Consorzio d'Ambito e di scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato), sia degli atti consequenziali, ovvero la delibera di affidamento del servizio medesimo al gestore individuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Girgenti Acque s.p.a. ha, inoltre, eccepito la tardività del ricorso nella parte in cui si impugnano il Piano d'ambito e la delibera di affidamento del servizio a Girgenti Acque, atteso che tali provvedimenti risalgono rispettivamente al dicembre 2002 e al gennaio 2007.

7. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2014, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto diversi profili.

9. In primo luogo, è inammissibile per difetto di interesse, atteso che, come puntualmente eccepito dalla società Girgenti Acque s.p.a., successivamente all'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e alla costituzione del Consorzio d'Ambito di Argrigento, il Consorzio Tre Sorgenti non è più legittimato a svolgere alcun attività in materia di gestione del servizio idrico, rimanendo così privo dell'interesse sostanziale posto alla base della richiesta di tutela azionata nel presente giudizio.



Il Consorzio ricorrente, invero, avrebbe dovuto cessare la propria attività nel momento in cui sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali e si è costituito il Consorzio d'Ambito, provvedendosi in tal modo ad organizzare il servizio idrico secondo le modalità previste dalla legge. I Comuni che hanno costituito il Consorzio "Tre Sorgenti" ed il Consorzio stesso, avvenuta l'istituzione del Consorzio d'Ambito con l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato sull'intero territorio secondo le modalità previste dalla legge n. 36 del 1994, non hanno più, infatti, alcun titolo che consenta loro di svolgere attività di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura depurazione ovvero attività strumentali o complementari ad essi.

10. Il ricorso è inoltre inammissibile in quanto gli obblighi di riconsegna delle infrastrutture che in questa sede vengono contestati erano già contemplati in atti precedenti nella deliberazione del 31.12.2002 n. 4 (con la quale l'Assemblea del Consorzio d'Ambito di Agrigento ha approvato in Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato"), nella deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio d'Ambito di Agrigento del 18.1.2007, n. 1 con la quale è stato affidato alla società Girgenti s.p.a. il servizio idrico integrato; nella delibera n. 2 dell'11 febbraio 2008, con cui il Consorzio ATO ha approvato il programma delle acquisizioni delle gestioni preesistenti.

Tali atti presupposti non risultano tempestivamente impugnati: essi, infatti, sono stati gravati solo unitamente all'impugnazione della nota del Consorzio d'Ambito del 10 novembre 2009, (che costituisce l'oggetto principale del presente giudizio) e, quindi, ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni decorrenti dalla loro pubblicazione. La tardività dell'impugnazione avverso i citati atti presupposti (che si sono ormai con-

solidati) rende il Consorzio Tre Sorgenti privo di interesse all'impugnazione dell'atto consequenziale, atteso che il suo eventuale annullamento non potrebbe rimuovere gli effetti lesivi già autonomamente prodotti dagli atti precedenti, non ritualmente gravati.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

13. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il Consorzio d'Ambito Ottimale di Agrigento e della società Girgenti Acque s.p.a. e sono liquidate in complessivi € 2.500, oltre agli accessori di legge.

Devono essere, invece, compensate nei confronti del Comune di Santa Elisabetta e dell'Ente Acquedotto Siciliano che hanno nella presente controversia un ruolo più marginale e si sono difesi prevalentemente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

**P.Q.M.**

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Consorzio "Tre Sorgenti" al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500, oltre agli accessori di legge, a favore del Consorzio d'Ambito Ottimale di Agrigento e della società Girgenti Acque s.p.a.

Compensa per il resto le spese di giudizio.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014.

Il Relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli

effetti di cui agli art. 155 T. U. 11 dicembre 1974

n. 1776, e 180 c.p.c.

ROMA, 11 16 OTT. 2014

A CANCELLIERE